

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IMMIGRAZIONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Antonio Diella - Presidente rel.
dr. Salvatore Casciaro - Giudice
dr.ssa Valentina Tripaldi - Giudice

nel procedimento recante n. 15254/2017 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio,
decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008,
proposto da

[REDACTED]

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA (che sta in giudizio a mezzo del suo Presidente),
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;

a scioglimento della riserva, verificata la regolare costituzione del contraddittorio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente, cittadino senegalese, nato nel villaggio di Diaobe, nell'area di Kolda, appartenente alla regione del Casamance, in Senegal, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale recante diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

Va premesso che tutti i motivi di doglianza legati all'illegittimità formale del provvedimento di diniego, prima ancora che infondati, non sono sorretti da apprezzabile interesse ad agire, atteso che, ove mai gli atti del procedimento amministrativo ne risultassero affetti, ciò non varrebbe a determinare *ex se* l'accoglimento giurisdizionale dell'istanza di protezione.

Il PM non si è costituito né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va anzitutto evidenziata l'irrelevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla legge n. 46 del 2017 (nota come legge Minniti) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza.

2. Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere ucciso o, eventualmente, arrestato dalla Polizia. Ha, infatti, raccontato che un giorno, mentre era in moto con un suo amico (il quale guidava), hanno investito un ragazzo, uscito all'improvviso da un negozio; che entrambi si sono subito fermati per aiutarlo, insieme alla gente del quartiere, essendo il giovane rimasto ferito alla testa e al petto; che, resisi conto che il giovane aveva perso la vita e che le persone intorno stavano chiamando la Polizia, sono scappati perché spaventati e avendo paura di essere arrestati; si sono, quindi, divisi e lui è andato a Tamba dove ha incontrato una persona che, saputo l'accaduto, lo ha aiutato ad andare in Mali, dove è rimasto per lavorare così da poter pagare il viaggio; che, intanto, ha saputo telefonicamente dalla madre che la Polizia si era recata a casa loro perquisendo la sua stanza e che era alla ricerca dei responsabili dell'incidente; che si è successivamente recato in Libia, prima a Saba e dopo a Tripoli dove, dopo essere stato catturato da banditi nel deserto e privato di tutto ciò che aveva, è stato condotto in prigione, restandovi per 4 mesi e soggetto a torture in quanto non in grado di pagare 600 dinari; che è stato in seguito liberato ed è riuscito ad imbarcarsi, giungendo in Italia il 15.11.2016.

Alla stregua dello stesso racconto suesposto, non sussistono i presupposti della protezione ex art. 7 d. lgs. n. 251/07, atteso che non sono state neppure dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, e ciò perché:

- a) non sono state enunciate, nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione, circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di <<danno grave>> ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/07.
- b) il racconto s'appalesa, infatti, inattendibile.

In primo luogo, come del resto giustamente rilevato dalla Commissione, non si spiega per quale motivo la Polizia abbia accusato lui, atteso che non fosse il richiedente alla guida della moto, ma il suo amico e che vi fossero molti testimoni.

In secondo luogo egli sostiene di essere rimasto in prigione a Tripoli per 4 mesi perché non in grado di pagare 600 dinari, ma di essere stato successivamente liberato per la stessa ragione, rivelandosi, perciò, in chiara contraddizione.

Peraltro il racconto è particolarmente vago e generico nella descrizione dell'incidente, delle modalità di fuga dal suo Paese e anche nella parte inerente la liberazione dal carcere libico.

Irrilevante è pure il fatto che l'istante sia ricercato dalla Polizia locale; tanto, infatti, collocandosi nell'ambito di legittimi accertamenti connessi a fatti di rilievo penale, descritti dallo stesso ricorrente, non è elemento sufficiente per desumere l'esistenza di una persecuzione in atto.

Alla stregua della complessiva vaghezza della ricostruzione degli accadimenti, e delle numerose incongruenze e contraddizioni suesposte, che inficiano nella sua attendibilità l'intervista, non può riconoscersi (evidentemente) al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 d. lgs. n. 251/07.

3. Con riferimento poi alla lett. c) dell'art. 14 d. lgs. n. 251/07, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) che "...la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia".

E' stato altresì precisato, nella decisione in menzione, che qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare - al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficio - gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza del ricorrente non vive una condizione di <<conflitto armato>> con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giust. nella nota sentenza Diakité del 30.1.2014, e non evidenzia, all'infuori di talune zone (ben diverse da quelle di provenienza del ricorrente), particolari criticità sotto il profilo della sicurezza. Secondo il Country Report on Human Rights Practices 2018 - Senegal, pubblicato in data 13.03.2019 (<https://www.ecoi.net/en/document/2004187.html>), "Nella regione meridionale della Casamance, situata tra la Gambia e la Guinea-Bissau, un cessate il fuoco di fatto tra forze di sicurezza e separatisti armati è proseguito per un sesto anno. Sporadici episodi di violenza si sono verificati nella Casamance, ma sono stati associati più ad attività criminali che direttamente con il conflitto separatista. Gli individui associati a varie fazioni del MFDC della Casamance hanno continuato a derubare e molestare le popolazioni locali. Vi sono state occasionali contatti accidentali e schermaglie tra le forze di sicurezza e le unità dell'MFDC, che hanno portato a morti e feriti tra i ribelli e danni ai civili; le forze armate senegalesi hanno condotto operazioni in risposta a un massacro di 14 individui nella Casamance da parte di individui non identificati. Gli sforzi di mediazione sono proseguiti alla ricerca di una risoluzione negoziata del conflitto, iniziata nel 1982". Il cessate il fuoco proclamato unilateralmente nel 2014 dal MFDC con il Governo senegalese ha calmato sensibilmente la situazione. I ribelli si sono ritirati nei boschi della regione di confine con la Guinea-Bissau e il Gambia, dove abbattono alberi illegalmente e praticano attività di contrabbando. Permangono solo alcuni episodi di banditismo localizzati nelle aree di frontiera limitrofe al Gambia e alla Guinea Bissau. Dall'analisi dei rapporti COI 2016-2017 dell'EASO (<https://coi.easo.europa.eu/>), riguardanti specificatamente la situazione di sicurezza della regione della Casamance, emerge con chiarezza che, sebbene tale area risenta tuttora delle ripercussioni derivanti dal trentennale conflitto fra il governo senegalese e l'MFDC, essa attualmente vive una fase di stabilizzazione.

I rapporti EASO classificano il conflitto a "bassa intensità" con "sporadici" episodi di violenza, ragion per cui non sussistono i presupposti per un riconoscimento di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 in considerazione della provenienza geografica del richiedente, in quanto nelle regioni meridionali dello Stato del Senegal, compresa la regione di Casamance (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda), non vi è la sussistenza di un conflitto di intensità tale da ingenerare una situazione di violenza indiscriminata nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Né il ricorrente ha addotto elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

4. Può essere riconosciuta la protezione umanitaria.

Va premesso che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18,

(recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>), **RG n. 15254/201** questa è insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>>, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale "...la legge non dispone che per l'avvenire"), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che "preesiste" al suo riconoscimento trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018 dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).

Si noti, per completezza, che l'art. 1, co. 9, del "decreto sicurezza" consente alla questura, nei procedimenti amministrativi pendenti e laddove sia stato accertato dalla Commissione territoriale il diritto alla protezione umanitaria in forza delle previgenti disposizioni, di dare ulteriore corso al procedimento con il rilascio del relativo permesso recante la dizione <<casi speciali>> a conclusione dell'iter amministrativo; orbene, stante (per converso) la natura di impugnativa giurisdizionale dell'eventuale ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/08 contro il dictum di diniego della Commissione territoriale in punto di protezione umanitaria -e, correlativamente, l'esigenza di evitare che i tempi del giudizio vadano a detrimento della parte che ha ragione-, è allora evidente che non può ritenersi preclusa, alla stregua della nuova disciplina, come introdotta *in subiecta materia*, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni sostanziali (pregresse) legittimanti la concessione della protezione umanitaria (quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento poi impugnato in via giurisdizionale).

L'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali; ciononostante non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono all'Italia di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella nostra Costituzione.

Deve ritenersi, pertanto, che il rilascio del permesso di soggiorno presupponga che venga allegato un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.

4.1 Quanto all'esperienza di prigionia in terra libica, pur sinteticamente rievocata nel verbale d'intervista dinanzi alla Commissione, mette conto evidenziare che <<il ricorrente non spiega quale connessione vi sia tra il suo transito per il territorio libico ed il contenuto della propria domanda di protezione internazionale, con ciò rendendo quella parte della sua vicenda effettivamente irrilevante>> (Cass. n. 2861/2018). Essa, infatti, va esaminata nel suo nucleo essenziale (ossia, non quello meramente narrativo e di dettaglio) per comprendere la vicenda umana in vista dell'esame della richiesta di protezione internazionale; in altre parole, il ricorrente avrebbe dovuto chiarire in che misura tale vicenda, come vissuta nel c.d. paese di transito, abbia inciso sulla sua persona e sulla sua condizione personale e se, per effetto della medesima, ne fossero derivate specifiche fragilità o risvolti di vulnerabilità soggettiva, evidenziandone il contenuto e la portata, il che non è avvenuto.

4.2 Quanto all'integrazione socio-lavorativa, il richiedente ha allegato: 1) comunicazione di assunzione presso [redacted] con la qualifica di bracciante agricolo a tempo determinato, a decorrere dal 05.01.2019 (termine contratto 31.12.2019), allegando le buste paga di Gennaio, Febbraio, Aprile, Maggio e Giugno 2019 da cui risulta complessivamente uno stipendio mensile non superiore ai [redacted] 2) comunicazione di assunzione presso [redacted] alle medesime condizioni del rapporto lavorativo pocanzi indicato e allegando le buste paga di Febbraio, Aprile, Maggio e Giugno 2019, anch'esse comprovanti uno stipendio mensile non superiore ai [redacted] i quali, tuttavia, vanno sommati allo stipendio delle buste paga precedentemente descritte; 3) certificato della Regione Puglia con elenco delle assunzioni a partire dal 28.03.2017; 4) estratti conti previdenziali emessi il 24.08.2018, il 14.02.2019 e il 16.07.2019; 5) certificazione unica relativa al rapporto di lavoro che intercorre con [redacted] emessa il 25.02.2019; 6) comunicazione di assunzione presso [redacted] con la qualifica di bracciante agricolo a tempo determinato, a decorrere dal 25.10.2018 (termine contratto 31.12.2018) e allegando, a tal proposito, la certificazione medica che ne attesta l'idoneità e le buste paga da Ottobre a Dicembre 2018 da cui risulta uno stipendio complessivo non superiore [redacted] 7) comunicazione di assunzione presso la [redacted] come bracciante agricolo a tempo determinato, dal 18.04.2018 al 18.06.2018, allegando le buste paga di Aprile e Maggio 2018 relativamente [redacted] 8) elenco nominativo della previdenza sociale di tutti gli operai agricoli a tempo determinato, nel 2017, nel comune di Manfredonia; 9) comunicazione di assunzione presso [redacted] come bracciante agricolo, dal 28.03.2017 al 31.12.2017 e buste paga di Aprile e Giugno 2017; 10) comunicazione di assunzione presso la [redacted] come bracciante agricolo, dal 04.04.2017 al 30.06.2017 e buste paga di Aprile e Maggio 2017; 11) certificazione unica relativa al rapporto lavorativo intercorso con [redacted] nel 2017; 12) attestato di frequenza di corso di lingua italiana per stranieri; 13) comunicazione di assunzione presso [redacted] come bracciante agricolo a tempo determinato, dal 28.03.2017 al 31.12.2017, con buste paga di Aprile e Giugno 2017.

A ciò si aggiunga che in sede di audizione giudiziale ha ribadito il fatto che attualmente vive nel campo di Borgo Mezzanone dove riceve vitto, alloggio e vestiario e che lavora contestualmente presso i fratelli

guadagnando complessivamente circa

Ad ogni modo, l'eventuale integrazione lavorativa, ancorché stabile, non sarebbe comunque elemento ex se bastevole, giacché <<il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 5, c.6; 19, c.2 T.U.n. 286 del 1998 e 32 del d.lgs n. 251 del 2007, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità edell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza>> (Cass. 4455/2018).

Ben s'intende allora come la vulnerabilità andrebbe compiutamente accertata effettuando <<un bilanciamento tra l'integrazione sociale eventualmente acquisita in Italia e la situazione di oggettività del paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ne ha determinato la partenza, così da accertare la condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l'allontanamento>> (Cass. n. 4455 in motivazione).

Nel caso di specie, per quanto egli non abbia addotto ragioni economiche alla base della partenza dal suo Paese, alla Commissione ha dichiarato che faceva semplicemente il contadino e in sede di audizione giudiziale ha aggiunto che era molto povero e non ce la faceva a vivere; ora, invece, grazie al lavoro che svolge ha anche la possibilità di aiutare la madre che vive ancora in Senegal, mandandole soldi.

Alla luce delle considerazioni svolte, può dirsi provata la vulnerabilità che il ricorrente soffrirebbe ritornando in Senegal (deve notarsi, in aggiunta, che il ricorrente manca dal suo Paese di origine dalla fine del 2015 e che questo non breve periodo di sradicamento dalla situazione socioeconomica senegalese amplificherebbe le difficoltà di un eventuale reinserimento soprattutto lavorativo) ed interrompendo il deciso, lungo e positivo impegno di integrazione in Italia: tale vulnerabilità potrebbe ragionevolmente provocare la privazione dei diritti umani fondamentali tra cui in particolare quello alla dignità e sicurezza di vita.

6. Dalla conclusione che precede, cioè dalla fondatezza sia pur parziale della domanda, discende la sussistenza dei presupposti di ammissione al gratuito patrocinio, con liquidazione dei compensi professionali in separato decreto. Con riferimento alle spese di giudizio, considerato che la Commissione sta in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della Commissione), si osserva che "nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (...) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota" (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per il presente giudizio). Non essendo stato documentato alcun esborso da parte della Commissione, non vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e riconosce la protezione umanitaria;
- 2) nulla per le spese.
- 3) accoglie la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente e provvede alla liquidazione dei compensi professionali con separato decreto.

Bari, 22.7.2019

TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22.7.2019

Il Cancelliere
Luca Di Stefano

Il Presidente est.
Antonio Diella